

BGE 64 II 67

Bundesgericht (BGE), 1938-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_64_II_67

FR: ATF 64 II 67

IT: DTF 64 II 67

Volltext

66 Familienrecht. N° 14. Coniugi esse: Idosi limitati a liquidare i loro rapporti patrimoniali. ' Questa Corte ritiene di non poter distinguere la dove la legge non distingue: la liquidazione del regime matrimoniale e prevista dall' art. 154 ce come uno degli effetti del divorzio e una convenzione che la regola va noverata tra quelle menzionate all' art. 158 eifra 5 ce. Del resto appare giustificato che si esiga la ratifica del giudice anche per una convenzione di questo genere. Infatti, l'aumento della sostanza coniugale e spesso valutato in modo approssimativo e può quindi accadere che di questa valutazione si avvantaggi indebitamente uno dei coniugi per il fatto che egli abusa del suo ascendente sull' altro coniuge o si fa pagare il suo consenso al divorzio. Il controllo del giudice non si può quindi ritenere superfluo. 2. - Nel fattispecie, durante la causa di divorzio, le parti si sono limitate a dichiarare che i loro rapporti patrimoniali erano già stati liquidati di comune accordo. E' chiaro che il giudice, prendendo atto di tale dichiarazione, non ratificava la convenzione 5 luglio 1933, il cui contenuto gli era ignoto. Ma se nel fattispecie manca la ratifica del giudice, e però fuori di dubbio che Dubacher, dopo il divorzio, ha pagato alla sua ex moglie la prima rata semestrale degli interessi pattuiti e, vendendo l'Albergo del mirto, ha espressamente ammesso di fronte al compratore ed alla sua ex moglie, la validità dell'ipoteca iscritta in virtù della convenzione 5 luglio 1933. Con tali atti egli ha confermato, posteriormente al divorzio, la volontà espressa in quella convenzione. Così stando le cose, egli non può invocare la mancanza della ratifica da parte del giudice. Le parti divorziate hanno il diritto di modificare una convenzione ratificata dal giudice, pure se essa concerne i loro interessi esclusi. Si vede quindi che il marito dovrebbe essere senza effetto la ratifica che le parti, a divorzio avvenuto, hanno dato ad una convenzione che si sono dispensate Familienrecht. N° 15. 67 dal sottoporre al giudice e con la quale hanno liquidato i loro rapporti patrimoniali. Dopo il divorzio, le parti sono diventate libere: non c'è più da temere che l'una abusi del suo ascendente sull' altra; la ragione del controllo da parte del giudice più non sussiste. La soluzione accolta dal giudice cantonale d'appello comporterebbe gravi inconvenienti. Accade spesso che prima del divorzio i coniugi concludano convenzioni di natura patrimoniale che ritengono di non dover sottoporre alla ratifica del giudice. Dopo il divorzio, queste convenzioni sono eseguite. Se una delle parti potesse in ogni tempo invocare la mancata ratifica del giudice ed esigere la restituzione di ciò che ha pagato, l'altra parte potrebbe trovarsi in una situazione molto difficile specialmente per quanto concerne le prove. Devesi ammettere che, come un minore può ratificare, una volta raggiunta la maggiore età, gli impegni assunti senza il consenso del suo rappresentante legale, così i coniugi, a divorzio avvenuto, possono ratificare le convenzioni che, prima di questo, erano valide soltanto con riserva della ratifica da parte del giudice. 3.-..... 11 Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è ammesso, la sentenza querelata è annullata e la petizione 10 giugno 1934 di Dubacher è respinta. 15. Sentenza 18 marzo 1938 della. na Semone civile nella causa Ersilia • nosa

Ca.risch eontro l' Autorita tutoria di Poschiavo ed il Piccolo Consiglio del Canton Grigione. Contro i decreti d'interdizione e ammissibile il ricorso di diritto civile, non l'appello. Chi si oppone all' interdizione di un' altra persona deve giusti- ficare un interesse a' sensi' dell' art. 433 cp. 3 CC. Questo interesse non esiste quando il ricorrente non contesta la neces-

68 Familienrecht .. N° 15. sits. di prendere misure di tutela, ma eritica soltanto la desi- gnazione d~ tutore, domandando ehe sia sostituito da persona a lui bene ~tta. A. - Con decreto 30 giugno 1936 l'Autorita tutoria deI Circolo di Poschiavo pronunciava l'interdizione dei fratelli Adolfo ed Andrea Carisch, attinenti di Sam e gia domiciliati a Milano. Adolfo Carisch era venuto a Poschiavo il21 gennaio 1935 ; Andrea, il12 novembre 1935. Ambedue infermi, furono ricoverati nell' Ospedale di San Sisto. Adolfo Carisch moriva il28 ottobre 1936; Andrea Carisch il 3 febbraio 1937. B. - In data Uluglio 1936, nella loro qualita di parenti degli interdetti, Ersilia Carisch (agente per se ed i suoi figli minorenni Carlo ed Alberto) e Rosa Carisch (agente per se ed i suoi figli minorenni Maria, NeUy e Roberto) si aggravano da questo decreto, sostenendo che le autorita grigionesi erano incompetenti a pronunciare l'interdizione dei fratelli Carisch, i quali erano stati condotti a Poschiavo unicamente per essere ricoverati neU' Ospedale di San Sisto ed avevano mantenuto il loro domicilio a Milano. Dichiaravano tuttavia di esser disposte a ritirare il gra- vame, qualora l'autorita tutoria designasse altri tutori. Con sentenza 8 marzo 1937 la Commissione ~I Tribunale deI distretto della Bernina respingeva il gravame perche infondato e divenuto senz'oggetto. O. - Ersilia e Rosa Carisch impugnavano questo giudizio davanti al Piccolo Consiglio, il quale, in data del 6 ottobre 1937, diehiarava che il riorso non era diventato senza oggetto con la morte di Adolfo ed Andrea Carisch, pOiche i provvedimenti presi dall' autorita tutoria potevano essere contestati dagli eredi degli interdetti, ma doveva essere respinto perehe l'eccezione d'incompetenza ratione loci delle autorita di Poschiavo era infondata, gli interdetti essendo effettivamente domiciliati a Poschiavo. D. - Ersilia e Rosa Carisch hanno deferito tempestiva- mente al Tribunale- federale questa decisione del Piccolo Consiglio, sostenendo in una memoria, che hanno qualifi- Familienrecht. ~o 15. G!l cata appello e ricorso di diritto civile, l'incompetenza delle autorita grigionesi a pronunciare l'interdizione nel eonereto caso. . La proeedura davanti al Tribunale fede~~le fu sospesa, perche le ricorrenti avevano presentato all lsta.nza e~nto nale una domanda di riesame, la quale fu tuttavla respmta. Oonsiderando in. diritto :

1. _ L'appello e irrieievibile, poeiche tale rimedio non e previsto contro i decreti d'interdizione. DeI re.sto, esso fu inoltrato direttamente al Tribunale federale m urto con le norme procedurali.
2. _ Il ricorso di diritto civile va respinto, perche manca alle ricorrenti la qualita per impugnare il decreto d'inter- dizione dei fratelli Adolfo ed Andrea Carisch. " Ci si pub invero domandare se si debba ammettere che ogni interessato pub altresì opporsi all'interdizione d~ un' altra persona, dal momento che l'art. 43~ ~p. 3 ~ gli rieonosce il diritto di chiedere la revoca dell mterdizlone quando la causa sia scomparsa. Per la ne~ativa sta a~i tutto il fatto che l'art. 433 cp. 3 CC e un disposto speCiale e non va quindi interpretato in modo ~te~s.ivo. ~'~ltra parte, se l'interdicendo non vuole opporsi all mterdizlone, non appare oPpOrtuno che terze persone debbano. ~o.ter agire. Se egli non agisee perche gliene manca la pos~lbilIta, risulta provato che la sua interdizione e necessarta. Ma la questione pub restare indecisa. Anche. am~~ttend? ehe terze persone abbiano veste per OppOrsl all mterdi- zionedi loro eongiunti, deve si pur sempre esigere, ehe esse dimostrino di avere un interesse a' sensi dell' art. 433 ~p. 3 CC. Nel eoncreto caso questo interesse manca. Le r~eor renti non hanno contestato la necessita di prendere misure di tutela nei eonfronti dei fratelli Cariseh. Le autorita gri- gionesi hanno deI resto accertato

ehe Adolfo ed Andrea Carisch non erano pih in grado di agire personalmente, cosicche la nomina di un tutore appariva inevitabile. U~ interesse delle ricorrenti contro misure di tutela come tah

70 Familienrecht. N° 15. non poteva ~unque sussistere. Le ricorrenti hanno soltanto allegato che i tutori nominati hanno disposto della sostanza degli interdetti in modo tale da avvantaggiare un gruppo di eredi a pregiudizio degli altri : essi avrebbero venduto a quel primo' gruppo, ad un prezzo notevolmente inferiore al valore reale, azioni appartenenti agli interdetti. Nel loro gravame alla prima istanza cantonale Ersilia e Rosa Carisch, pur opponendosi all' interdizione perche pronunciata da un'autorità incompetente, hanno dichiarato che avrebbero ritirato il gravame, qualora la loro istanza all' autorità tutoria per ottenere la nomina di altri tutori avesse esito soddisfacente. Da tutto cio risulta che le ricorrenti avevano un interesse soltanto alla gestione della tutela da parte di persone a loro bene accette e nel senso da loro desiderato. Un tale interesse pero non entra in linea di conto ai sensi dell' art. 33 cp. 1° infatti questo articolo prevede che l'istante deve avere un interesse a far revocare la tutela, avuto riguardo al presente caso, ad impedire che essa sia costituita. Ersilia e Rosa Carisch hanno inoltrato il loro ricorso alle autorità grigionesi quando i fratelli Carisch erano ancora in vita, e contestano la interdizione di questi ultimi in virtu di un diritto proprio. Non occorre quindi indagare se una causa di contestazione della tutela promossa dagli interdetti avrebbe potuto essere continuata da Ersilia e Rosa Carisch se loro qualità di eredi. Parimenti non e necessario esaminare se nel fattispecie le autorità grigionesi erano competenti, dato che Ersilia e Rosa Carisch non hanno veste per impugnare il decreto d'interdizione. Il Tribunale federale pronuncia : 1. - L'appello contro il querelato giudizio e irricevibile. 2. - Il ricorso di diritto civile e respinto, perche le ricorrenti non hanno qualità per agire. Familienrecht. N° 16. 71 16. Extrait de l'arret de la IIe Section civile du 8 avril 1933, dans la causa Dupre contre Dupre. Exception de litispendance en droit international prive. Cas dans lequel l'exception pourrait etre utilement invoquee. Regles applicables a. la determination de la competence du juge etranger. Mesures protectrices de l'union conjugale entre epoux etrangers. domiciles en Suisse. For du domicile du demandeur. (Traite franco-suisse du 15 juin 1869, art. 17; Loi Warale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, art. 7 lit. g et 32 ;. CCS, art. 169 et 170). Les epoux Dupre, de nationalite francaise, sont domiciles en Suisse depuis 1930. Le 19 mai 1937, Dame Dupre a demande au Tribunal de premiere instance de Geneve de l'autoriser a avoir un domicile separe et de condamner son mari a lui payer par mois et d'avance une pension alimentaire de 5000 francs suisses. Dupre a souleve une exception d'incompetence et une exception de litispendance, celle-ci tiree du fait que, de son cote, il avait, en date du 9 du meme mois, introduit devant le Tribunal civil de la Seine une action tendante a obtenir une reduction de la pension que, a la demande de Dame Dupre, ce meme Tribunal avait accordee a celle-ci deux ans auparavant. Dame Dupre a objecte que le 9 mai 1937 elle etait deja de retour a Geneve. Par jugement du 1er novembre 1937, le Tribunal de premiere instance de Geneve a deboute Dupre de son exception d'incompetence. En ce qui concerne les conclusions relatives a la pension, il a juge qu'il y avait lieu a surseoir a statuer jusqu'a ce que le Tribunal de premiere instance de la Seine se serait prononce sur la validite de l'instance introduite par Bieur Dupre a Paris. Sur recours de Dame Dupre, le Tribunal federal a annule le jugement du Tribunal de Geneve dans la mesure ou il avait admis l'exception de litispendance.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.